

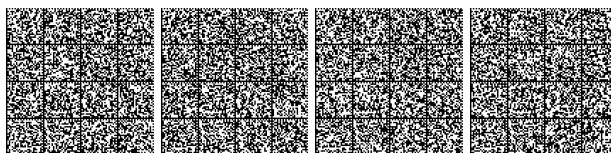
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, per l'anno 2011, di n. 3966 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e nell'Aeronautica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 1993, n. 603, recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 380/1999;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 nella parte relativa alla fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114 emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della citata legge n. 380/1999, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, che ha previsto, in relazione alle esigenze di impiego, la possibilità di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici e attitudinali;
- VISTA** la legge 14 novembre 2000, n. 331, concernente norme per l'istituzione del servizio militare professionale e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva



- dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge n. 331/2000;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004 emanato in attuazione dell'articolo 6 della citata legge n. 226/2004, concernente disposizioni per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO** il decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005 emanato in attuazione dell'articolo 13 della citata legge n. 226/2004, recante modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTI** i decreti dirigenziali 5 dicembre 2005 emanati dalla Direzione generale della sanità militare, con i quali sono state approvate la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
- VISTO** il decreto dirigenziale 9 agosto 2010 della Direzione generale della sanità militare, che ha aggiornato i criteri di accertamento e le indicazioni diagnostiche relative alle patologie previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità di cui ai citati decreti dirigenziali 5 dicembre 2005 limitatamente ai soggetti fabici;
- VISTO** il foglio n. M_DSSMD 0059048 del 14 luglio 2010, con il quale lo Stato maggiore della difesa ha definito il numero dei posti per il reclutamento, per l'anno 2011, dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
- VISTO** il foglio n. ISC/4/1/7323 del 5 agosto 2010 con il quale l'Ispettorato delle Scuole della Marina militare ha comunicato il numero dei posti per il reclutamento, per l'anno 2011, dei volontari in ferma prefissata quadriennale nella Marina militare, per il Corpo equipaggi militari marittimi e per il Corpo delle capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) LOLLI Ferdinando a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso e destinatari

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 3966 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.



2. I posti a concorso sono così suddivisi:

a) 3055 posti nell'Esercito ripartiti nelle seguenti immissioni:

1) 1520 posti nella 1^a immissione.

La domanda di partecipazione per la 1^a immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° e 2° blocco 2010, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° e 2° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2007, nonché con il 1°, 2° e 3° blocco 2006 e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale;

2) 1535 posti nella 2^a immissione.

La domanda di partecipazione per la 2^a immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 3° e 4° blocco 2010, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 3° e 4° blocco 2009, 3° e 4° blocco 2008, 3° e 4° blocco 2007, nonché con il 4° e 5° e 6° blocco 2006 e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 2 marzo 2011 ed entro il termine perentorio del 1° aprile 2011;

b) 481 posti nella Marina militare, di cui 416 per il Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) e 65 per il Corpo delle capitanerie di porto (CP), ripartiti nelle seguenti immissioni:

1) 241 posti, di cui 208 per il CEMM e 33 per le CP, nella 1^a immissione.

La domanda di partecipazione per la 1^a immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2010, 1° incorporamento, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2009, 1° incorporamento, 1° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2008, 1° incorporamento, 1° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2007, 1° incorporamento, nonché con il 1° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e 2° blocco 2006, 1° incorporamento, e con il 1°, 2° e 3° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale;

2) 240 posti, di cui 208 per il CEMM e 32 per le CP, nella 2^a immissione.

La domanda di partecipazione per la 2^a immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2010, 2° incorporamento, e 3° blocco 2010, 1° e 2° incorporamento, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 2° blocco 2009, 2° incorporamento, e 3° blocco 2009, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2008, 2° incorporamento, 3° blocco 2008, 1° e 2° incorporamento, 2° blocco 2007, 2° incorporamento, e 3° blocco 2007, 1° e 2° incorporamento nonché con il 2° blocco 2006, 2° incorporamento, 3° blocco 2006, 1° e 2° incorporamento, e con il 4°, 5° e 6° blocco 2005, dal 2 marzo 2011 ed entro il termine perentorio del 1° aprile 2011;

c) 430 posti nell'Aeronautica militare ripartiti nelle seguenti immissioni:

1) 215 posti nella 1^a immissione.

La domanda di partecipazione per la 1^a immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 1° blocco 2010, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 1° blocco 2009, 1° e 2° blocco 2008, 1° e 2° blocco 2006, nonché con il 1° e 2° blocco 2005, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta ufficiale - 4^a serie speciale;

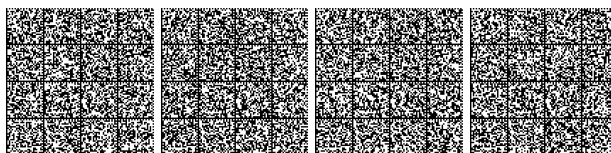
2) 215 posti nella 2^a immissione.

La domanda di partecipazione per la 2^a immissione può essere presentata dai VFP 1 incorporati con il 2° blocco 2010, nonché dai VFP 1 in servizio (anche se



precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con il 2° blocco 2009, 3° blocco 2008, 3° blocco 2006 e con il 3° blocco 2005, dal 2 marzo 2011 ed entro il termine perentorio del 1° aprile 2011.

3. I concorrenti che desiderano partecipare al reclutamento per una Forza armata diversa da quella di provenienza dovranno presentare domanda facendo riferimento alla corrispondente immissione prevista per la Forza armata nella quale hanno svolto la ferma in qualità di VFP 1 (es.: un VFP 1 che ha prestato servizio in Marina che deve partecipare alla 1ª immissione nella Marina può partecipare alla 1ª immissione nell'Esercito o alla 1ª immissione nell'Aeronautica. Se, invece, deve partecipare alla 2ª immissione nella Marina, può partecipare alla 2ª immissione nell'Esercito o alla 2ª immissione nell'Aeronautica).
4. Il 10% dei posti disponibili per ciascuna Forza armata è riservato alle seguenti categorie previste nell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2006, n. 275: diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487 e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonché ai figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.
5. Per VFP 1 in servizio si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorché precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, in servizio presso comandi e/o enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non è considerato militare in servizio il concorrente che, alla medesima data, presti servizio nelle Forze di completamento. I concorrenti in servizio quali VFP 1, che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno presentare domanda di partecipazione alle sopraindicate immissioni per il proprio blocco di appartenenza quali VFP 1 in servizio e non quali VFP 1 appartenenti al blocco dal quale sono stati precedentemente congedati.
6. Per VFP 1 in congedo si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale) che siano stati posti in congedo e che vi permangano alla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. L'eventualità che il concorrente, alla suddetta data, sia stato successivamente richiamato nelle Forze di completamento non rileva ai fini della variazione della suddetta posizione di congedo. Qualora, successivamente al collocamento in congedo quali VFP 1, i volontari siano stati ammessi ad un'ulteriore ferma prefissata di un anno, essi dovranno produrre domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità previste per i militari in servizio al seguente articolo 3, comma 1, lettera c). I concorrenti in congedo quali VFP 1, che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno presentare domanda di partecipazione alle suindicate immissioni quale VFP 1 appartenente all'ultimo blocco dal quale sono stati congedati per fine ferma.
7. I concorrenti in servizio che, avendo prodotto domanda di partecipazione risultano, da dichiarazione del Comando di Corpo, impossibilitati all'effettuazione della selezione culturale perché impiegati alla data prevista di svolgimento della stessa in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione, saranno ammessi alla selezione culturale ed agli eventuali accertamenti fisio-psico-attitudinali relativi alla prima immissione utile.
8. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 7 anche ai concorrenti che, avendo già prodotto domanda di partecipazione per le immissioni previste dal precedente analogo bando di concorso, non hanno potuto effettuare la prova di selezione culturale in quanto impiegati, a suo tempo, in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione.
9. Nei casi accertati di personale che, nell'adempimento di attività operative svolte sia sul territorio nazionale che all'estero, abbia riportato ferite/lesioni determinanti assenza dal servizio per un periodo superiore a 90 giorni alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l'Amministrazione della difesa valuterà l'eventualità di assicurare la



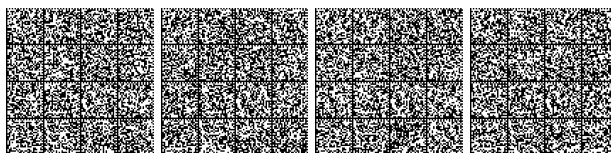
partecipazione del suddetto personale alla procedura concorsuale nei modi e nei tempi da essa stabiliti.

10. Non è consentita, pena l'esclusione dal concorso, la partecipazione al concorso per più Forze armate e/o a più immissioni previste dal presente bando.
11. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facoltà di revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal presente concorso o le ammissioni alla ferma prefissata quadriennale dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

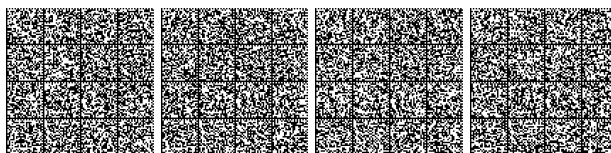
1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale i soggetti di cui al precedente articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - d) statura non inferiore a m. 1,65, se concorrenti di sesso maschile, a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile e, limitatamente alla Marina militare, non superiore a m. 1,95;
 - e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - f) assenza di condanne per delitti non colposi (anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale) e di procedimenti penali pendenti per lo stesso motivo;
 - g) assenza di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze armate, ad esclusione di quelli a domanda, per perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale e per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
 - h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;
 - j) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcol, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di età, fino alla data di effettiva ammissione alla ferma prefissata quadriennale.
3. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di verifiche successive all'incorporazione, in difetto di uno o più dei requisiti previsti al presente articolo e/o che non appartengono alle categorie di destinatari di cui al precedente articolo 1, saranno esclusi dal concorso ovvero, se dichiarati vincitori, decadranno dalla nomina con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare. Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva alle varie fasi del concorso.



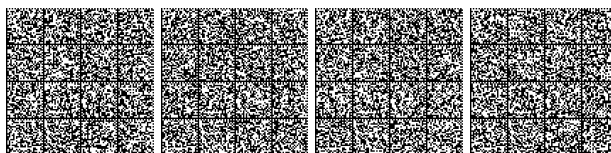
Articolo 3**Compilazione ed inoltro delle domande**

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) redatta utilizzando esclusivamente il modello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, osservando le istruzioni in esso riportate, disponibile anche sui siti www.difesa.it/concorsi e www.persomil.difesa.it. La mancata compilazione dei campi evidenziati nel modulo di domanda comporterà l'esclusione dal concorso;
 - b) firmata per esteso ed in forma autografa dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda renderà la stessa irricevibile e il concorrente sarà escluso dal concorso;
 - c) presentata o fatta pervenire entro i termini perentori di cui al precedente articolo 1, comma 2 secondo le seguenti modalità:
 - 1) dai concorrenti in servizio, compresi i militari che, precedentemente congedati dalla ferma prefissata di un anno, sono in servizio per altra ferma annuale, presso il comando/ente di appartenenza che dovrà provvedere a trasmetterla, con le modalità indicate negli allegati B, C e D al presente bando di concorso (allegati di Forza armata) e nelle eventuali circolari applicative, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione - 2ª sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 - Roma, corredata dell'estratto della documentazione di servizio di cui al successivo articolo 4, il cui modello è riportato in allegato E al presente bando;
 - 2) dai concorrenti in congedo spedita esclusivamente, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza previsti per ciascuna immissione, all'indirizzo indicato al precedente punto 1), corredata di una fotocopia del documento d'identità. A tal fine fanno fede la data e il timbro apposti dall'ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, perverranno alla Direzione generale per il personale militare decorsi 30 giorni dalla scadenza dei termini. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande o per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, dovute a disagi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Non saranno prese in considerazione le domande fatte pervenire alla Direzione generale per il personale militare con modalità diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente comma.
 2. I concorrenti residenti all'estero potranno presentare la domanda di partecipazione, entro i termini sopra indicati, all'Autorità diplomatica o consolare, che ne curerà l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tali casi, per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte della predetta autorità.
 3. Le domande prodotte dai VFP 1 in servizio che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno dovranno essere istruite ed inoltrate secondo le modalità stabilite per i militari in servizio, anche ai fini della individuazione del blocco di appartenenza quali VFP 1.
 4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto forma di autocertificazione, quanto segue:
- a) cognome, nome e numero di matricola (quest'ultimo per gli appartenenti alla Marina militare);
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) codice fiscale;
 - d) di essere cittadino italiano;
 - e) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;



- f) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente comma 1. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. I concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni relative al concorso prioritariamente presso il proprio comando/ente di appartenenza;
- g) data di decorrenza giuridica quale VFP 1 e decorrenza giuridica di eventuale precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e Forza armata nella quale si presta o si è prestato servizio quale VFP 1. Per la Marina militare occorre indicare in quale corpo si presta o si è prestato servizio quale VFP 1 (CEMM o CP);
- h) Forza armata per la quale si intende concorrere. Per la Marina militare occorre indicare il corpo per il quale si intende concorrere (CEMM o CP);
- i) se in congedo, ultimo reparto o ente in cui ha svolto il servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma prefissata di un anno e del conseguente collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale di appartenenza nella forza in congedo o della Capitaneria di porto di competenza; il concorrente in congedo dovrà, inoltre, allegare alla domanda copia del foglio di congedo, se ne è in possesso;
- j) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti a proprio carico. In caso contrario, dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti penali pendenti a carico e l'Autorità giudiziaria presso la quale pendono i procedimenti stessi;
- k) di non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. In caso contrario dovrà indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, i procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, precisando la data del provvedimento stesso e l'Autorità che lo ha emanato;
- l) l'eventuale condizione prevista dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti;
- m) eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni (i concorrenti dovranno indicare gli eventuali titoli posseduti);
- n) di aver preso conoscenza dei titoli valutabili nell'ambito della presente procedura concorsuale con particolare riferimento ai periodi relativi al servizio prestato che prevedono l'attribuzione di specifici punteggi incrementali ai concorrenti che concorrono per la stessa Forza armata in cui prestano od hanno prestato servizio in qualità di VFP 1;
- o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione indicata nel bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
5. I concorrenti in congedo, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, dovranno allegare l'estratto della documentazione di servizio rilasciato dal proprio Comando di appartenenza all'atto del collocamento in congedo. Qualora tale estratto non fosse in loro possesso, i concorrenti potranno chiederlo al Comando dell'ultima sede di servizio facendo riserva, con apposita dichiarazione scritta da allegare alla domanda, di produrlo nei successivi 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, barrando l'apposita casella sul modulo della domanda. La mancata presentazione dell'estratto della documentazione di servizio comporta l'esclusione dal concorso.
- Ai fini della valutazione dei titoli, potranno, inoltre, allegare, autocertificazione redatta secondo il modello di cui all'allegato F al presente bando, da cui risulti il possesso dei titoli richiamati dall'articolo 9, comma 5 e dai relativi allegati di Forza armata dello stesso bando, qualora:
- a) l'estratto della documentazione di servizio risulti incompleto;



- b) siano in possesso di titoli valutabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del bando, maturati nel corso di precedenti ferme volontarie e non sia immediatamente disponibile la documentazione di servizio pregressa;
- c) siano stati conseguiti titoli successivamente alla data di collocamento in congedo e, comunque, non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I concorrenti in congedo quali VFP 1, che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, dovranno, altresì, allegare gli estratti della documentazione relativi ai precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1 e rilasciati all'atto del collocamento in congedo.

La mancata presentazione degli estratti della documentazione di servizio e delle eventuali autocertificazioni di cui sopra comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.

- 6. L'Amministrazione procederà ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai concorrenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.

- 7. Le domande incomplete dei dati obbligatori evidenziati nell'apposito modello, di cui al citato allegato A del presente bando, e della documentazione prescritta comportano l'esclusione dal concorso.

Articolo 4

Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio

- 1. I comandi/enti interessati alla ricezione delle domande dovranno attenersi alle modalità stabilite nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando ed alle eventuali istruzioni tecniche impartite dalla Direzione generale per il personale militare con apposite circolari.
- 2. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato E al presente bando, deve essere compilato dal Comando di Corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente che i titoli richiesti e da trascrivere sul predetto modello E sono specificati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando, nel paragrafo relativo ai titoli e che i titoli relativi a servizio prestato, sanzioni disciplinari ed ultima documentazione caratteristica devono essere conseguiti nel corso del servizio in atto quale VFP 1, mentre quelli relativi a:
 - a) titolo di studio;
 - b) missioni in territorio nazionale ed estero;
 - c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
 - d) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni,sono validi anche se non conseguiti nel suddetto periodo quale VFP 1, purché, comunque, conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
- 3. Nell'eventualità di collocamento in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale il Comando di Corpo è, comunque, tenuto a redigere l'estratto della documentazione di servizio di cui al precedente comma 2 sulla base della documentazione matricolare e caratteristica a tale data ancora disponibile. Il Dirigente del servizio sanitario/il Capo dell'infermeria di corpo/l'ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento è tenuto, altresì, a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, così come indicato, per i militari in servizio, negli allegati di Forza armata al presente bando. Il Comando è, inoltre, tenuto a comunicare al volontario in congedo, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso i Centri di selezione che fosse pervenuta al Comando, per i successivi accertamenti, nelle more di tale collocamento in congedo.
- 4. Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti in servizio quali VFP 1 che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale devono consegnare l'estratto della



documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualità di VFP 1 e rilasciato all'atto del collocamento in congedo al comando/ente di appartenenza, che provvederà al relativo inoltro con le modalità indicate nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. La mancata presentazione di detti estratti della documentazione di servizio comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.

5. Qualora il concorrente ritenga di essere in possesso di titoli valutabili ai sensi del successivo articolo 9, comma 5 non certificati nelle documentazioni di servizio e non immediatamente disponibili, il militare potrà, sotto forma di autocertificazione, utilizzando il citato modello in allegato F al presente bando, fornire al Comando di Corpo i dati di cui ritenga essere in possesso tenendo presente che, in questo caso, sarà assoggettato, da parte dell'ente di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata veridicità della dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà segnalato alla competente Procura della Repubblica.
6. Il comando/ente di appartenenza dovrà comunicare alla Direzione generale per il personale militare i nominativi dei concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, commi 7 e 8, nonché la dichiarazione del Comando di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato articolo 1, comma 7.

Articolo 5

Fasi della procedura concorsuale

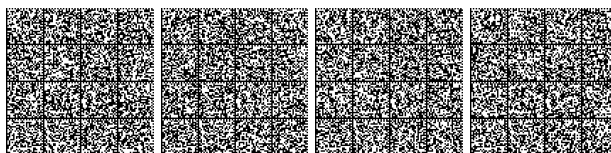
Lo svolgimento del concorso per ciascuna immissione prevede:

- a) una prova di selezione culturale;
- b) accertamenti, nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'idoneità fisio-psico-attitudinale comprensiva delle prove di efficienza fisica;
- c) valutazione dei titoli.

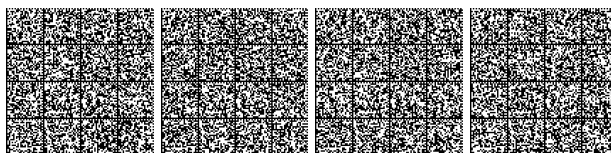
Articolo 6

Commissioni

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata, saranno nominate, per ciascuna Forza armata, le seguenti commissioni:
 - a) commissioni valutatrici;
 - b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) commissioni per gli accertamenti attitudinali;
 - d) commissioni per l'accertamento dell'efficienza fisica.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, presidente;
 - b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, membro;
 - c) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente, ovvero un impiegato civile appartenente alla terza area funzionale, quale rappresentante della Direzione generale per il personale militare, membro;
 - d) uno o più sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo o grado corrispondente, segretario senza diritto di voto.La commissione nominata per la Marina militare deve prevedere un componente con diritto di voto appartenente al Corpo delle capitanerie di porto.
3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate per l'Esercito saranno così composte:
 - a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
 - un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - due ufficiali medici, membri;



- un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
 - b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
 - un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello appartenente al ruolo unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
 - un ufficiale psicologo, membro;
 - un ufficiale perito selettore attitudinale, membro;
 - un sottufficiale, segretario senza diritto di voto;
 - c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
 - un ufficiale superiore, presidente;
 - un ufficiale inferiore, membro;
 - un sottufficiale, membro e segretario.
4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate per la Marina militare saranno così composte:
- a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
 - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
 - due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
 - b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
 - un ufficiale superiore, presidente;
 - due ufficiali, di cui almeno uno in possesso dell'abilitazione di perito selettore, membri;
 - un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto;
 - c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
 - un ufficiale superiore, presidente;
 - un ufficiale, membro;
 - un sottufficiale del ruolo marescialli, membro e segretario.
5. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), nominate per l'Aeronautica militare saranno così composte:
- a) commissione per gli accertamenti psico-fisici:
 - un ufficiale del Corpo sanitario di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - due ufficiali superiori del Corpo sanitario, membri;
 - un maresciallo Sanità "O.S.S.", segretario senza diritto di voto.Detta commissione potrà avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni;
 - b) commissione per gli accertamenti attitudinali:
 - un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
 - due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati perito selettore, membri;
 - un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto;
 - c) commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica:
 - un ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
 - due ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati perito selettore, membri;
 - un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.

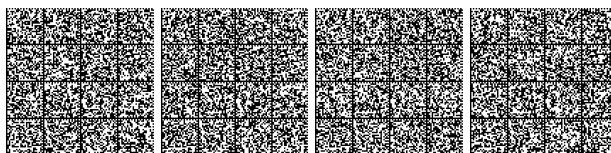


6. Limitatamente alla Marina militare, la Direzione generale per il personale militare nomina, per le attribuzioni delle categorie e/o specialità ai concorrenti idonei delle graduatorie di merito del CEMM e delle CP, una commissione composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, di cui uno appartenente al Corpo delle capitanerie di porto, membri;
 - c) un rappresentante della Direzione generale per il personale militare, membro;
 - d) un sottufficiale esperto di informatica, segretario.La suddetta commissione, nel rispetto delle esigenze di Forza armata, attribuisce le categorie secondo le modalità di cui all'allegato C al presente bando successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all'articolo 10 e agli eventuali ripianamenti attuati.
7. Con decreto dirigenziale della Direzione generale per il personale militare è, altresì, costituita la commissione che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, dovrà presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale di cui al successivo articolo 7. Nello stesso decreto sarà prevista la costituzione di sottocommissioni qualora vi fosse l'esigenza che la prova di selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in sedi diverse.

Articolo 7

Prova di selezione culturale

1. Per ognuna delle immissioni di cui al precedente articolo 1 è effettuata una prova di selezione a carattere culturale per i concorrenti delle tre Forze armate in un'unica sessione, mediante la somministrazione di un questionario, da espletare in un tempo predeterminato, vertente su nozioni ed elementi di conoscenza commisurati al livello di istruzione secondaria di primo grado.
2. La suddetta prova consisterà in 100 quesiti a risposta multipla ripartiti tra le seguenti materie e per le rispettive percentuali sotto indicate:
 - 15 % matematica;
 - 20 % italiano;
 - 15 % educazione civica;
 - 20 % storia;
 - 15% geografia;
 - 10 % scienze;
 - 5 % inglese.
3. Il punteggio ottenuto nella suddetta prova non potrà essere superiore a 67/100.
4. Alla predetta prova ciascun concorrente si deve presentare munito di un valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato. Per lo svolgimento della prova di selezione culturale non è ammessa la consultazione di vocabolari, dizionari, testi e tavole, né l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. Non è consentito ai concorrenti, durante la prova, di comunicare in qualunque modo tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova comporta l'immediata esclusione dalla prova stessa.
5. Per ciascuna immissione, la prova di selezione culturale si svolgerà secondo le seguenti modalità:
 - a) per la 1ª immissione la prova si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 dicembre 2010. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i concorrenti;
 - b) per la 2ª immissione la prova si svolgerà nel luogo, nei giorni e secondo le modalità specificate mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 maggio 2011. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i concorrenti.
6. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ha valore di notifica, il calendario della prova culturale potrà essere consultato anche sul sito www.persomil.difesa.it.

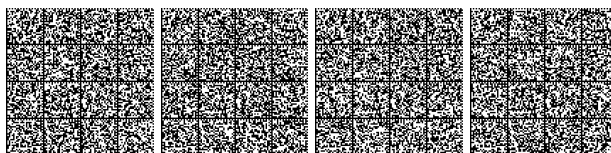


7. I concorrenti, senza attendere alcuna comunicazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di selezione culturale, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora specificati nel calendario pubblicato nella Gazzetta ufficiale sopra indicata per ciascuna immissione.
La mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilita sarà considerata rinuncia e comporterà l'esclusione dalle successive fasi concorsuali. Non sono ammessi differimenti della data di effettuazione della prova di selezione culturale prevista dal calendario pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Fermo restando quanto sopraindicato, nel caso di personale militare in servizio impegnato in eventi a carattere nazionale o internazionale di eccezionale rilevanza, la Direzione generale per il personale militare, su motivata e documentata richiesta avanzata da parte degli Stati maggiori, tenuto anche conto delle entità numeriche del personale interessato, potrà prevedere una sessione straordinaria per lo svolgimento delle selezioni culturali da effettuare, per motivi organizzativi e di contenimento dei tempi della procedura concorsuale, non oltre il giorno lavorativo successivo all'ultima sessione programmata.
8. Per la partecipazione alla prova, i concorrenti in servizio dovranno fruire della licenza straordinaria per esami.
9. Tutti i concorrenti devono ritenersi ammessi alla prova di selezione culturale con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione previsti dal presente bando.
10. Per ogni immissione, la commissione di cui al precedente articolo 6, comma 7 consegnerà alla Direzione generale per il personale militare, distinti per Forza armata, gli elenchi contenenti i nominativi dei concorrenti con i relativi punteggi conseguiti nella prova di selezione culturale di cui al precedente comma 1. La predetta Direzione generale provvederà a redigere ed approvare le relative graduatorie.
11. Sono considerati idonei alla prova di selezione culturale:
- a) i concorrenti per l'Esercito che, per ogni immissione, si siano collocati entro i primi 2.300 posti della graduatoria di cui al precedente comma 10. Nel caso di concorrenti collocatisi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane di età;
 - b) i concorrenti per la Marina militare che nella graduatoria di cui al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti pari a 2,6 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di concorrente collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane d'età;
 - c) i concorrenti per l'Aeronautica militare che nella graduatoria di cui al precedente comma 10 si siano collocati entro un numero di posti pari a 3 volte quelli messi a concorso per ogni immissione. In caso di concorrente collocatosi con uguale punteggio all'ultimo posto disponibile, è preferito il concorrente più giovane di età.
12. I concorrenti risultati idonei alle prove di selezione culturale sono ammessi alle successive fasi concorsuali secondo le modalità riportate nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando.
13. Le graduatorie dei concorrenti che hanno sostenuto le prove di selezione culturale con i relativi punteggi potranno essere consultate sul sito www.persomil.difesa.it.
14. Il personale il cui servizio sia stato prolungato ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226, qualora non collocato in posizione utile nella graduatoria di cui al precedente comma 10, dovrà essere collocato in congedo a cura del Comando di impiego in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali, salvo che il concorrente non sia utilmente collocato nella graduatoria del blocco di appartenenza per la rafferma di un ulteriore anno.

Articolo 8

Accertamenti fisio-psico-attitudinali e dell'efficienza fisica

1. I Centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi predisposti dalla Direzione generale per il personale militare, provvedono a convocare i concorrenti risultati idonei, ai sensi del precedente articolo 7, comma 11, per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati



- nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando secondo i criteri e le modalità in essi specificati.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
 - a) accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego delle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.
Per il personale in servizio il comando/ente di appartenenza dovrà provvedere alla redazione del modello riportato in allegato G al presente bando, secondo le modalità specificate nei rispettivi allegati di Forza armata dello stesso.
I concorrenti in congedo dovranno presentare un certificato di stato di buona salute, conforme al modello riportato in allegato H al presente bando, rilasciato dal medico di fiducia in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti.
 - b) accertamento dell'efficienza fisica (vedi allegati I e L al presente bando);
 - c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
 3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai comandi di appartenenza per i militari in servizio, contiene l'indicazione della data e dell'ora di presentazione nonché della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti. I concorrenti convocati per gli accertamenti prescritti devono esibire un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione fisio-psico-attitudinale, di vitto ed alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. I concorrenti che non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e nel luogo indicati nella lettera di convocazione saranno considerati rinunciatari.
 4. La convocazione deve contenere, altresì, le indicazioni necessarie affinché il concorrente possa presentarsi presso i Centri di selezione/Istituto medico legale munito dei documenti e certificati richiesti per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, previsti dall'allegato della Forza armata prescelta.
 5. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è definitivo e, nel caso di inidoneità, di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
 6. Tale giudizio sarà reso noto ai concorrenti seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della commissione preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica che, per il personale prolungato in servizio ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226, deve essere presentato a cura del concorrente al proprio Comando. Il predetto Comando, in caso di inidoneità e qualora l'interessato non risulti utilmente collocato nella graduatoria della rafferma per un ulteriore anno del blocco di appartenenza, provvede al collocamento in congedo dello stesso, in quanto escluso dalla prosecuzione delle procedure concorsuali.
 7. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di inidoneità avviene su delega della Direzione generale per il personale militare alle competenti commissioni.
 8. Avverso i suddetti giudizi di inidoneità il candidato escluso potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Articolo 9

Valutazione dei titoli

1. I titoli da valutare per ciascuna Forza armata ed il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi allegati di Forza armata al presente bando. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro della difesa 8 luglio 2005, i titoli valutabili debbono essere



ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali può essere attribuito fino ad un punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato:

- a) periodi di servizio prestati in qualità di VFP 1, anche in rafferma annuale: massimo 6 punti;
- b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero: massimo 5 punti;
- c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica: massimo 12 punti;
- d) riconoscimenti, ricompense e benemeritenze: massimo 5 punti;
- e) titolo di studio: massimo 2 punti;
- f) eventuali altri attestati, brevetti ed abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere: massimo 3 punti.

Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad un massimo di 5 punti.

2. La valutazione dei titoli verrà effettuata, per ciascuna Forza armata, dalla commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) sulla base degli estratti delle documentazioni di servizio e sulla base delle eventuali autocertificazioni prodotte dall'interessato ed allegate alla domanda.
3. Per i militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio, di cui al citato allegato E del presente bando, deve essere compilato e certificato dal Comando di Corpo, anche sulla base di eventuali autocertificazioni presentate dal militare, nonché sottoscritto dal concorrente il quale, con la propria firma, attesta di aver verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all'immissione prescelta e di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
4. Per i militari in congedo l'estratto della documentazione di servizio deve essere quello compilato dal Comando di Corpo alla data del collocamento in congedo.
5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata. In particolare:
 - a) i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultima documentazione caratteristica debbono essere esclusivamente conseguiti nel corso del servizio prestato quale VFP 1 anche in rafferma annuale;
 - b) i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio nazionale ed all'estero, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemeritenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni possono essere valutati anche se non conseguiti nel suddetto periodo di servizio quale VFP 1, purché comunque conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'immissione considerata;
 - c) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in considerazione:
 - i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in qualità di VFP 1 e certificati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo;
 - i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto in qualità di VFP 1, con esclusione della valutazione dell'ultima documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto del collocamento in congedo;
 - i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale ed all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemeritenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentate ai sensi del precedente articolo 4, comma 5;
 - d) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in considerazione:
 - i titoli maturati nel corso del servizio svolto in qualità di VFP 1 relativo al blocco con il quale il concorrente presenta domanda di partecipazione al concorso e certificati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto del collocamento in congedo;



- i titoli maturati nel corso dei precedenti servizi svolti in qualità di VFP 1, con esclusione della valutazione dell'ultima documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comando di Corpo all'atto del collocamento in congedo;
 - i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale ed all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemeritenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentate ai sensi del precedente articolo 3, comma 5.
6. La mancata presentazione dell'estratto della documentazione di servizio redatto dal Comando di Corpo all'atto del collocamento in congedo relativo al servizio pregresso svolto in qualità di VFP 1 comporta la mancata valutazione dei relativi titoli.
7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attività operativa a bordo di unità in navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione successiva a quella per la quale hanno presentato domanda di partecipazione, la valutazione avverrà sui titoli comunque acquisiti e certificati nell'estratto della documentazione di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda a suo tempo prodotta dal concorrente.

Articolo 10

Graduatorie di merito

1. Per ciascuna immissione le commissioni di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella selezione culturale e nella valutazione dei titoli. Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le CP, in relazione alla domanda prodotta dai concorrenti.
2. Tali commissioni, in occasione della redazione delle citate graduatorie, devono attenersi a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 4 in materia di riserva dei posti messi a concorso.
3. A parità di punteggio, è data la precedenza ai concorrenti in possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parità è data precedenza il concorrente più giovane d'età.
4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreti dirigenziali adottati dalla Direzione generale per il personale militare. La graduatoria di merito relativa alla Marina militare è approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
5. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa, consultabile sul sito www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale/. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta ufficiale. La pubblicazione avrà valore di notifica.

Articolo 11

Posti non coperti

1. L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di Forza armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facoltà insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali per ciascun blocco di immissione, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure in ordine di priorità:
 - a) attingendo dai concorrenti idonei della stessa Forza armata non utilmente collocati nelle graduatorie della precedente immissione di cui al presente bando;
 - b) incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza armata, per la successiva immissione;

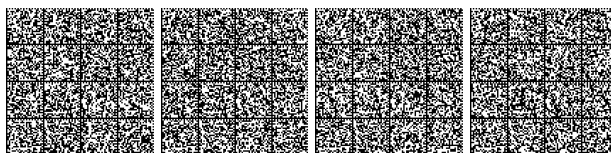


- c) attingendo, nella sola ultima immissione, dagli elenchi degli idonei delle altre Forze armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale di cui al precedente articolo 7.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze od esuberi nel CEMM e nelle CP possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le modalità di cui all'allegato C (Marina militare) al presente bando.

Articolo 12

Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente articolo 10, nonché quelli nei confronti dei quali siano stati disposti eventuali ripianamenti e che abbiano completato il servizio in qualità di VFP 1 saranno convocati a cura della Direzione generale per il personale militare, nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza armata, presso gli enti all'uopo designati.
2. Con decreto dirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare i vincitori sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con il grado di caporale o gradi equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito. L'ammissione alla ferma quadriennale nella Marina militare è approvata con decreto interdirigenziale adottato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
3. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale decorrerà, per gli effetti giuridici, dalla data di prevista presentazione presso gli enti designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso i medesimi enti.
4. Coloro che non si presenteranno nella data fissata per la convocazione saranno considerati rinunciari, salvo motivate cause di impedimento che dovranno pervenire entro i due giorni successivi alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente articolo 3, comma 1. La Direzione generale può differire la data della convocazione a seguito di valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, per un periodo comunque non superiore a 15 giorni.
5. Gli idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli enti all'uopo designati da ogni singola Forza armata, devono munirsi di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da una amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
6. Gli idonei convocati rientranti nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, comma 7 sono ammessi alla ferma prefissata quadriennale con decorrenza giuridica dalla data di convocazione prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
7. All'atto della presentazione i volontari provenienti dal congedo sono sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente/ Capo dell'infermeria di Corpo/ ufficiale medico del servizio sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti fisici richiesti. Qualora emergano possibili motivi di inidoneità, gli stessi sono immediatamente inviati presso la commissione militare ospedaliera competente per territorio, al fine di verificarne l'idoneità quale VFP 4. Nel caso di giudizio di permanente inidoneità o di temporanea inidoneità superiore a 20 giorni per infermità non dipendente da causa di servizio, i concorrenti sono immediatamente esclusi dall'arruolamento con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.
8. I volontari in servizio, qualora nel corso della procedura concorsuale e fino alla data di presentazione, abbiano subito un declassamento nel profilo sanitario non dipendente da causa di servizio che comporti l'inidoneità all'impiego in servizio permanente e risultante da provvedimento medico - legale adottato secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi dal concorso con provvedimento della Direzione generale per il personale militare.



9. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197 nei confronti dei concorrenti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneità psico-fisica, i quali saranno ammessi nel ruolo dei volontari in ferma prefissata quadriennale con riserva, in attesa del riconoscimento della causa di servizio.

Articolo 13

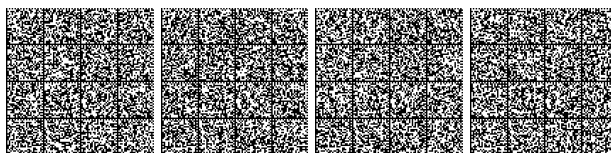
Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora il concorrente:
 - a) partecipi a più procedure concorsuali riferite a ciascuna Forza armata e/o a più immissioni previste dal presente bando;
 - b) non sia in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
 - c) non rientri tra le categorie di destinatari indicati nell'articolo 1;
 - d) abbia presentato la domanda di partecipazione al concorso non utilizzando il modello riportato in allegato A al presente bando, ovvero incompleta dei dati essenziali richiesti dall'articolo 3, comma 4 del bando medesimo;
 - e) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del bando;
 - f) abbia omissso, sul modello della domanda, la firma o non l'abbia apposta in forma autografa od in originale;
 - g) non abbia presentato la domanda entro i termini perentori previsti dall'articolo 1 del bando;
 - h) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, i requisiti di partecipazione previsti dal bando;
 - i) non abbia completato, all'atto della presentazione presso gli enti indicati nella convocazione per l'immissione in servizio, la ferma volontaria prefissata di un anno;
 - j) non abbia prodotto, nel caso di concorrente in congedo, nei termini e con le modalità previste del bando, l'estratto della documentazione di servizio relativo all'ultimo servizio svolto in qualità di VFP 1 per il quale è prevista la partecipazione al concorso.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sarà disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione generale per il personale militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se già presentatisi presso gli enti all'uopo designati da ogni singola Forza armata
3. Il candidato nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potrà avanzare ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3ª Divisione reclutamento truppa per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alla amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.



3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1986 tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ufficiale o funzionario che sarà nominato responsabile del trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
5. Il titolare del trattamento è il Direttore generale per il personale militare che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:
 - a) i responsabili degli enti di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c);
 - b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 6;
 - c) il direttore della 3ª Divisione della Direzione generale per il personale militare.

Articolo 15

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: (GEN. C.A. MARIO ROGGIO)

Il Comandante Generale: (Amm. Isp. Capo (CP) Ferdinando Lolli

ALLEGATO

AVVERTENZE GENERALI

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso può essere chiesta direttamente alla sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale dell'Esercito, n. 186 - CAP 00143 - ROMA - CECCHIGNOLA - tel. 06/ 517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati:

- 1) in visita o telefonicamente:
 - a) dal lunedì al giovedì:
 - dalle 0900 alle 1230;
 - dalle 1330 alle 1600;
 - b) venerdì dalle 0900 alle 1230;
- 2) consultando il sito www.persomil.difesa.it.

